

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA

(stipulato ai sensi dell'art.5, comm1, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

la societa' COMUNE DI LIVIGNO con sede in LIVIGNO (SO), PLAZA DAL COMUN 93, codice fiscale 83000850145, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, da Paggi Chiara, nata a Morbegno (SO) il 04.08.1972, residente in Livigno (SO), Via S.S. 301 n. 278, Responsabile del Servizio Affari Generali, in forza dei poteri conferitigli,

di seguito denominata locatore

CONCEDE IN LOCAZIONE A

la societa' ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO con sede in SONDRIO (SO), VIA STELVIO 25, codice fiscale 00988090148, qui rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Iacomino Carlo Maria, nato a Milano il 29 maggio 1960 C.F. CMNCLM60E29F205V,

di seguito denominata conduttore

l'unita' immobiliare sita in LIVIGNO (SO), VIA BORCH n. 96/L piano TERZO, composta di n.2 vani utili e di n.1 accessori con estremi catastali identificati da foglio 40, subalterno 12, particella numeratore 25, , categoria A02, rendita catastale Euro 304,71

LIVIGNO (SO), VIA BORCH n. 96/L piano TERZO, composta di n.1 vani utili e di n.1 accessori con estremi catastali identificati da foglio 40, subalterno 11, particella numeratore 25, , categoria A02, rendita catastale Euro 380,89
ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dal contraente.

LA LOCAZIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUZIONI:

1. Il contratto e' stipulato per la durata di mesi 5 con decorrenza dal 01/12/2018 e scadenza il 30/04/2019.

2. Il contratto cessera' alla scadenza senza bisogno di disdetta alcuna. Il conduttore provvedera' all'assegnazione dell'alloggio ai propri dipendenti al fine di assicurare l'assistenza medica specialistica in Comune di Livigno.

3. Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria e non continuativa, a mente dell'art. 1 comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431

4. Il conduttore ha facolta' di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 1 mese prima.

5. L'immobile dovra' essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione dei dipendenti del conduttore.

6. E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere in qualsiasi forma ad altri il contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia.

Non e' quindi consentito dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non siano dipendenti del conduttore, cosi' come descritto nel presente contratto.

7. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente al locatore di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

8. Il canone di locazione e' stabilito in euro 0,01 per l'intera durata

9. Il conduttore si obbliga a corrispondere le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e tributi comunali ditro richiesta scritta corredata dai relativi conteggi.

10. Il conduttore dovra' consentire l'accesso all'unita' immobiliare al locatore, nonche' ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione.

11. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unita' immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e cosi' di prenderla in consegna ad ogni

effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unita' immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di proprieta' comunale, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto.

E' in ogni caso vietato ai dipendenti del conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

12. Il conduttore non potra' apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

13. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita' per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonche' per interruzioni incolpevoli dei servizi.

14. Per gli oneri accessori le parti faranno riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, parzialmente rettificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 28.03.2013. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

15. Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvedera' alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrispondera' la quota di sua spettanza, pari

alla meta'.

16. Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo, e non puo' essere provata, se non mediante atto scritto.

17. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione.

18. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

LIVIGNO, 18/12/2018

La parte locatrice _____

La parte conduttrice _____

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 del presente contratto.

Livigno, 18/12/2018

La parte locatrice _____

La parte conduttrice _____